

**IN QUESTO NUMERO:****1-CONTRATTUALISTICA LAVORO**

- Durata massima aspettativa
- Circolare Inps n. 93 dell' 8 maggio 2015 "Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante" (c.d. Bonus bebè)
- Deleghe e voti RSU: nuove date per la chiusura delle rilevazioni
- Attività lavorativa dopo la mezzanotte della domenica.

**2-AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

- Il diritto di accesso dei consiglieri comunali.
- Decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la designazione, da parte dell'ANCI, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.

**3-PREVIDENZA**

- Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

**4-ATTI E SENTENZE**

- I limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 possano essere derogati, con riferimento alla possibilità di sostituire un dipendente comandato con assunzione di unità di personale di categoria inferiore a tempo determinato, per la stessa durata del comando?
- Incarico esterno di giornalista conferito dal Ministero Sviluppo Economico a soggetto in quiescenza
- Valore legale delle e-mail

**GESTIONE CONCORSI:** ottimizza tutte  
le procedure di selezione dei candidati  
*scopri come >>*

**INAZ**

Human Energy

## **CONTRATTUALISTICA LAVORO**

### ***Durata massima aspettativa***

Parere Aran RAL\_1748\_Orientamenti

Applicativi

Poiché un dipendente già in aspettativa da alcuni anni ha richiesto un'ulteriore proroga della stessa, è possibile avere indicazioni sulla disciplina contrattuale relativa alla durata massima del periodo di aspettativa per motivi personali? Il dipendente in aspettativa per motivi personali può svolgere un'altra prestazione lavorativa, anche se di carattere temporaneo?

In materia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- a) sulla base delle precise indicazioni dell'art. 11 del CCNL del 14.9.2000, la durata complessiva del periodo di aspettativa per motivi personali non può essere superiore a dodici mesi in un triennio e deve essere fruita in non più di due periodi;
- b) secondo l'art.14 del CCNL del 14.9.2000, per poter fruire di un ulteriore periodo di aspettativa per motivi personali, anche per causali diverse, e quindi, anche sulla base di diverse fonti regolative, è necessario che siano trascorsi almeno sei mesi di servizio attivo dal termine del godimento dell'aspettativa precedente;
- c) la vigente disciplina contrattuale dell'istituto (art. 11 del CCNL del 14.9.2000 del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali) non prevede che l'aspettativa per motivi personali possa essere utilizzata dal dipendente che ne fruisce anche per l'instaurazione e lo svolgimento, durante lo stesso periodo, di un altro rapporto di lavoro, anche se di carattere temporaneo. Infatti, una tale ipotesi sarebbe in contrasto con la vigente disciplina in materia di incompatibilità contenuta nell'art.53 del D.Lgs n.165/2001, dato che durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro è ancora vivo,

anche se in una fase di quiescenza, con la sospensione delle reciproche obbligazioni delle parti (quella di rendere la prestazione del dipendente e quella di corrispondere la retribuzione del datore di lavoro pubblico). Sono fatte salve, evidentemente, le particolari ipotesi derogatorie stabilite da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, quella prevista dall'art.19, comma 6, del D.Lgs n.165/2001).

### ***Circolare Inps n. 93 dell' 8 maggio 2015 "Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante" (c.d. Bonus bebè)***

"Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti".

#### ***Premessa***

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione

che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l'Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della Legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell'assegno stesso qualora si verificassero o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dell'assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del beneficio in oggetto (omissis...)

Link: <http://goo.gl/Zzx4h>

### ***Deleghe e voti RSU: nuove date per la chiusura delle rilevazioni***

*Dal sito ARAN*

Proseguono i lavori finalizzati all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2016-2018. In particolare, il Comitato paritetico, nel mese di maggio, ha deliberato i criteri di certificazione dei dati associativi ed elettorali, finalizzati a definire a priori regole oggettive di attribuzione dei voti e delle deleghe censite. In merito, sono stati confermati i criteri adottati nella precedente tornata contrattuale, cui si aggiungono quelli già approvati nella seduta del 10 dicembre 2014.

Questi ultimi, che rappresentano la vera novità della rilevazione in corso, prevedono che anche le deleghe rilasciate dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato siano utili ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale. Tale scelta completa il percorso avviato nel novembre 2014, che ha visto le parti concordare sulla necessità di estendere il diritto di voto, nelle elezioni delle RSU, a tutti i lavoratori con contratto a termine, diritto concretizzatosi con la sottoscrizione definitiva dell'accordo quadro del 9 febbraio 2015.

Sempre nella seduta di maggio, il Comitato ha fissato le date di chiusura della rilevazione, concordando in ogni caso l'invio di ulteriori solleciti alle amministrazioni inadempienti, al fine di porre in essere ogni azione utile a raggiungere il massimo grado di raccolta possibile. Tale attività di sollecito ha dato ottimi risultati, tanto che in prossimità della prima data di chiusura fissata dal Comitato, ancora si registrava la presenza di amministrazioni che inserivano dati nella piattaforma Aran. Alla luce di ciò, nella seduta del 3 giugno il Comitato paritetico ha ritenuto opportuno prorogare le date di chiusura già deliberate.

Sulla base dell'ultimo calendario, pertanto, le amministrazioni potranno inserire i dati nel fascicolo "deleghe sindacali" fino al 2 luglio 2015, mentre le eventuali rettifiche potranno avvenire entro il 17 settembre 2015. Con riguardo, invece, al dato elettorale, i verbali relativi alle elezioni delle RSU tenutesi a marzo 2015 potranno essere inseriti, nell'applicativo Aran, sino al 18 giugno 2015, con termine per effettuare le correzioni al 23 luglio 2015.

Link: <https://goo.gl/oQ53gM>

### ***Attività lavorativa dopo la mezzanotte della domenica.***

*Dal sito ARAN*

*Nel caso di attività svolte in occasione di consultazioni elettorali, con svolgimento delle stesse nella giornata della domenica, anche nella fascia oraria notturna dalle ore*

*22 e ad esaurimento delle operazioni di scrutinio, e quindi con prosecuzione anche nelle prime ore del lunedì successivo, è possibile considerare l'attività lavorativa svolta dopo la mezzanotte della domenica comunque come prosecuzione dell'attività resa in giorno di riposo settimanale, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per questa fattispecie dalla disciplina contrattuale?*

Relativamente alla problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) ogni giorno del calendario (lavorativo o festivo) inizia alle 0,01 e termina alle 24, anche se l'attività lavorativa può avere una sua continuità;
- b) nel caso in esame, dalle ore 0,01 si è nella giornata del lunedì e non più della domenica;
- c) pertanto, nell'ipotesi del dipendente che, ad esempio, presti attività lavorativa dalle ore 0,01 alle ore 06,00 del lunedì si applica la disciplina dell'art. 38, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000. Infatti, si tratta di lavoro straordinario notturno prestato in giornata lavorativa. Pertanto, al suddetto dipendente, per le sei ore di lavoro rese, sarà erogato il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%, stabilita dalla citata clausola contrattuale per il lavoro straordinario notturno (che è quello intercorrente dalle ore 22 di un giorno alle ore 6,00 di quello successivo).

Link: <https://goo.gl/oQ53gM>

## **AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

### ***Il diritto di accesso dei consiglieri comunali.***

Parere MINISTERO DELL'INTERNO. Roma, 04.03.2015

OGGETTO: Richiesta parere su mozione avente ad oggetto atti di competenza dirigenziale.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alle materie sulle quali possa essere esercitato il diritto dei consiglieri di svolgere atti di sindacato ispettivo.

In particolare, è stato chiesto se sia ammissibile lo svolgimento di mozioni aventi ad oggetto specifiche attività di carattere strettamente gestionale che, in quanto tali, sono sottratte alla competenza dell'organo consiliare.

Al riguardo si osserva che il predetto diritto è previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte.

La dottrina definisce "mozioni" gli atti approvati dal consiglio per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio.

Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004, individua la mozione quale "istituto a contenuto non specificato", trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l'interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di "introduzione ad un dibattito" che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione".

L'art. 57 del regolamento sul funzionamento del consiglio del comune di . definisce la mozione "una proposta concreta tendente a provocare l'indirizzo di una condotta o azione del Sindaco, o della Giunta o di un singolo assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella contrattazione di un determinato affare, oppure a far pronunciare il Consiglio Comunale circa importanti fatti politici od amministrativi".

Pertanto, la normativa regolamentare in esame



non sembrerebbe porre limiti di materia al diritto dei consiglieri di presentare mozioni che, in quanto atti preordinati a promuovere una deliberazione del consiglio, costituiscono una delle modalità attraverso cui quest'ultimo esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo prevista, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00 tra le attribuzioni dell'organo rappresentativo dell'ente.

***Decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la designazione, da parte dell'ANCI, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.***

Nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno scorso è stato pubblicato il decreto 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Individuazione dei criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale

Si riportano i primi due articoli:

<<1 Il presente decreto disciplina i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dei componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, di seguito «decreto legislativo».

<<1. Le designazioni dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali sono effettuate fra i dipendenti di ruolo dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza della commissione stessa, in possesso della laurea di ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree equivalenti, o del diploma di geometra, perito edile, agrotecnico, o diplomi equivalenti, ovvero fra soggetti che svolgono o abbiano svolto attività di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o

tributaria, presso i medesimi comuni o le loro forme associative.

2. Le designazioni sono effettuate previa consultazione degli enti locali interessati e garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI, per ciascuna sezione di ogni commissione censuaria locale, designa almeno quattro componenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa e comunica le designazioni al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale, dandone notizia al direttore regionale richiedente. Il Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale opera la scelta di un componente effettivo e di uno supplente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo.

4. Le comunicazioni sono effettuate, di norma, tramite PEC>>.

## **PREVIDENZA**

***Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali***

L'INAIL ha pubblicato la circolare n. 52 del 30 aprile 2015, recante come oggetto "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, Legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015".

[...]L'art. 1, comma 128, della Legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1 gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento

infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.[...]

Link: <http://goo.gl/CD7NCj>

## **ATTI E SENTENZE**

***I limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 possano essere derogati, con riferimento alla possibilità di sostituire un dipendente comandato con assunzione di unità di personale di categoria inferiore a tempo determinato, per la stessa durata del comando?***

<< Il Sindaco del Comune di Agazzano (provincia di Piacenza) – rientrando tra gli enti tenuti al rispetto del patto di stabilità interno a decorrere dal 2013 ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011 – formula il seguente quesito:

“ai fini dell'assenso alla richiesta di comando di un dipendente dell'Ente presso la Regione Emilia-Romagna, si chiede se i limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, possano essere derogati con riferimento alla possibilità di sostituire il dipendente comandato (inquadro nella categoria D2) con assunzione a tempo determinato, per la stessa durata del comando, di una unità di personale di categoria inferiore (B o C) con conseguente riduzione della spesa del personale a vantaggio del Comune stesso”>>.

<< In relazione al quesito formulato dal Comune di Agazzano deve preliminarmente osservarsi che, in capo all'unità di personale che il Comune intenderebbe assumere in sostituzione di quella comandata, difetta il

ricorrere di un'ipotesi di “contratto a tempo determinato” secondo le “forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa” richiamate dall'art. 36 del D.Lgs n. 165 del 2001.

Infatti, la forma contrattuale evocata dal Comune per l'unità di personale assunta a tempo determinato in sostituzione di quella, a tempo indeterminato, comandata nel frattempo presso altro ente, non appare suscettibile nello schema tipico del “contratto a tempo determinato” non essendo possibile, ex ante, determinare la durata di detto contratto, configurandosi lo stesso quale assunzione sottoposta alla condizione, indeterminata e assolutamente indeterminabile nel quando, dell'avverarsi della condizione risolutiva del comando dell'unità di personale del Comune di Agazzano presso altro ente.

Ne discende che non può nella specie ritenersi sussistente il presupposto di fatto per evocare l'applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, i cui limiti di spesa per il personale non sono comunque derogabili>>.

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna 78/2015/PAR.  
Link: <https://goo.gl/RPGio>

***Incarico esterno di giornalista conferito dal Ministero Sviluppo Economico a soggetto in quiescenza***

<< VISTO il decreto del 31 dicembre 2014 approvativo del contratto sottoscritto in pari data tra il Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico e la dr.ssa xxx, concernente l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro – Ufficio del Viceministro prof. Claudio De Vincenti, per la cura della comunicazione e informazione istituzionale, quale giornalista e portavoce, nell'ambito del contingente e delle competenze

attribuite al Viceministro prof. Claudio De Vincenti>>.

<< La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto del 31 dicembre 2014 approvativo del contratto sottoscritto in pari data tra il Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico e la dr.ssa xxx, come descritto in premessa.

In particolare, viene in evidenza la condizione di quiescenza della destinataria dell'incarico, in relazione al divieto – introdotto dall'art. 6 del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 – di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Al riguardo, prima ancora di entrare nel merito delle vicende relative al caso specifico, riguardanti la posizione della contraente di pensionata in qualità di giornalista, il Collegio ritiene necessario procedere ad una esatta individuazione della fattispecie in esame. Il contratto all'esame è infatti espressamente intestato "contratto di collaborazione ex art. 2 C.C.N.L. Giornalisti".

Poiché la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto è circoscritto agli "incarichi di studio" e agli "incarichi di consulenza" (oltre che agli "incarichi dirigenziali"), ritiene il Collegio che il contratto stipulato con la dr.ssa xxx, in base alle specifiche prestazioni richieste nell'ambito dell'attività di giornalista, non possa essere ricondotto ad alcuna delle predette tipologie.

Così posta la questione, emerge che il divieto introdotto dall'art. 6 del Decreto-legge 90/2014, in quanto norma limitatrice, è da valutare alla stregua del criterio di stretta interpretazione enunciato dall'art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull'analogia.

Non potendo applicarsi tale divieto oltre i casi espressamente indicati nella norma limitatrice ("incarichi di studio", "incarichi di consulenza"

e "incarichi dirigenziali"), ritiene il Collegio che il caso specifico non rientri tra queste ipotesi, e quindi non incorra nel divieto introdotto dal predetto art. 6 del Decreto-legge n. 90/2014. Di conseguenza, la Sezione ritiene che l'atto in esame possa ritenersi conforme a legge>>.

Corte dei conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. Deliberazione n. SCCLEG/5/2015/PREV

Link: <https://goo.gl/RPGio>

### **Valore legale delle e-mail**

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE IL TRIBUNALE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, nel procedimento iscritto al n. 2078 dell'anno 2014 del Ruolo Generale vertente tra xxxxxxxxxxxxxxxx con il patrocinio dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx con elezione di domicilio in C/O xxxxxxxxxxxxxxxx presso il difensore xxxxxxxxxxxxxxxx parte ricorrente CONTRO xxxxxxxxxxxxxxxx parte resistente contumace ha pronunciato la seguente ORDINANZA ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.2.2015;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.7.2014, xxxxxxxxxxxxxxxx chiedeva la corresponsione di € 5.007,90, a titolo di compenso professionale per l'attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla stipula e al successivo adempimento del contratto di cessione di quote sociali della società xxxxxxxxxxxxxxxx.

Esponeva, in particolare, di aver ricevuto dai sig.ri xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx (odierna resistente), titolari delle quote sociali cedute, l'incarico di assisterli dalla gestione delle trattative e fino alla conclusione del predetto contratto di cessione di quote, perfezionato presso lo studio del Notaio Porcelli in data 15.6.2010.

Rilevava, inoltre, che aveva convenuto con i propri assistiti l'onorario di 5.000,00 € ciascuno, importo corrisposto soltanto dagli altri due cedenti, ma non dall'odierna resistente. La resistente xxxxxxxxxxxxxxxx, sebbene regolarmente citata, non provvedeva a costituirsi in giudizio e viene, pertanto, dichiarata contumace.

La produzione documentale a supporto della fondatezza della pretesa del ricorrente è prevalentemente formata da missive inviate tramite posta elettronica (email) non certificata. Al fine di stabilire il corretto assolvimento dell'onere probatorio relativamente alla prova dell'an del rapporto giuridico costitutivo della pretesa creditoria, occorre in primo luogo valutare la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica "semplice" ovvero non certificata.

La lettera p) dell'art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005 (CAD) definisce il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'art. 20 e 21 disciplinano il documento informatico e la sua valenza probatoria in base al tipo di firma apposta, mentre nell'intero codice dell'amministrazione digitale non è disciplinata la valenza probatoria dei documenti informatici non sottoscritti. In particolare i commi 1 e 1-bis dell'art. 20 prevedono che "Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21".

Il predetto art. 21 precisa che "Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria". La distinzione fra firma elettronica, elettronica avanzata, qualificata e digitale è disciplinata dall'art. 1 del CAD, il quale stabilisce che la firma elettronica "semplice" è "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica".

Detta norma precisa che la firma elettronica avanzata è "l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; la firma elettronica qualificata; un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma".

*Infine, il medesimo art.1 CAD stabilisce che la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di*



*chiavicrottografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".*

*Sulla scorta della predetta disciplina occorre stabilire se i documenti inviati via email non certificata debbano essere inquadrati o negli atti informatici non sottoscritti o negli atti informatici sottoscritti con firma elettronica "leggera".*

*La questione è dirimente ai fini della presente decisione atteso che nel caso in cui la email non certificata si consideri un documento informatico non sottoscritto, le dichiarazioni contenute nelle email allegare al ricorso devono intendersi prive di valore probatorio; infatti i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto.*

*Al contrario, nell'ipotesi in cui le email non certificate si qualificano quali documenti informatici con firma elettronica leggera, la loro valenza probatoria è liberamente valutabile dal giudice "in considerazione delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità".*

*Secondo quest'ultima ricostruzione, il nome utente e la parola chiave necessari per accedere all'account di posta elettronica sono l'"insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica" (art.1 CAD), ovvero la firma elettronica "leggera". Pertanto, in siffatta ipotesi i documenti inviati da un determinato account di posta sono riferibili ad un soggetto, ma non è garantita*

*l'identificazione univoca del firmatario del documento, come invece avviene per la firma elettronica avanzata.*

*Ebbene, alla luce di quanto esposto, i documenti informatici inviati via email non certificata, devono essere considerati documenti sottoscritti con firma elettronica "leggera".*

Ed invero, come già statuito, nel vigore della previgente disciplina, dal Trib. di Mondovì il 7.6.2004, i requisiti tecnici richiesti dal CAD per la firma elettronica sono soddisfatti dall'"insieme di dati "indirizzo mittente-headers" (che viene "inserito" nella email al momento dell'invio, come se fosse un timbro) attesta che quella data email è stata scritta da qualcuno che ha dovuto necessariamente, per inviarla, accedere ad un'area riservata, inserendo una username e una password; rectius, attesta che chi l'ha scritta non può non aver inserito una username e una password. Perciò, grazie al suddetto primo insieme di dati, si sa che per inviare quella email è stato utilizzato un secondo insieme di dati, costituente un sistema di autenticazione informatica, cui detto primo insieme è (ovviamente) logicamente collegato".

Nel caso che ci occupa, dunque, tutta la corrispondenza via email è liberamente valutabile tenendo conto "delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità della email.

In particolare, la corrispondenza via posta elettronica prodotta, effettuata durante la fase delle trattative e corroborata dalla conclusione del contratto di cessione e successiva lettera di messa in mora del 23.5.2011, dimostrano l'attività professionale svolta dal ricorrente nell'interesse della resistente.

Inoltre, la email del 20.7.2011, proveniente dall'account di posta elettronica a nome della resistente, in cui quest'ultima riconosce il compenso dovuto e manifesta la volontà di corrisponderlo, consente - unitamente al restante

compendio probatorio (contratto di cessione, pagamento degli altri due cedenti, lettera di messa in mora) - di ritenere assolto l'onere probatorio in ordine all'esistenza del rapporto giuridico e del credito.

In ordine alla quantificazione del predetto credito, occorre rilevare che, oltre alla mail del 20.7.2011 in cui vi è il riconoscimento dell'*an* senza alcuna contestazione del *quantum* dovuto, vi è anche la produzione dell'avvenuto pagamento del medesimo importo corrisposto dagli altri due clienti dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx, i sig.ri xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx; ciò considerato può presumersi che l'onorario dovuto dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx fosse il medesimo degli altri due clienti.

La resistente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, secondo il principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in conformità ai criteri introdotti dal D.M. 55/2014 in complessivi €. 850,00, oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica,  
- Accoglie il ricorso promosso da xxxxxxxxxxxxxxxx, depositato il 9.7.2014, e

condanna xxxxxxxxxxxxxxxx al pagamento in favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, della complessiva somma di € 5.007,96 oltre spese generali IVA e CPA;

- Condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 850,00, oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.,  
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 22/02/2015 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.

22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

**Inaz Srl Soc. unip.****Viale Monza, 268 – 20128 Milano**[www.inaz.it](http://www.inaz.it) - [marketing@inaz.it](mailto:marketing@inaz.it) - Tel. 02277181**Diritti d'autore**

Per i contenuti ivi esposti Inaz Srl Soc. Unip. comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della Legge 2204.1941 n. 633 e successive modificazioni.

**Responsabilità**

Questo lavoro è stato curato con scrupolosa attenzione da parte degli esperti; tuttavia eventuali errori, inesattezze o mancanze non possono comportare specifiche responsabilità.

**Redazione**

Per informazioni sui contributi, articoli e argomenti trattati [centrostudi@inaz.it](mailto:centrostudi@inaz.it)

*Informativa sulla privacy: I dati personali che la riguardano, presenti nel nostro archivio, provengono da registrazioni spontanee effettuate durante attività commerciali e promozionali di INAZ srl. I dati sono trattati per finalità commerciali e promozionali in via informatica nel rispetto delle norme a tutela della privacy.*